

COMUNE DI CRESPIATICA

ALIQUOTE TASI ANNO 2017

(Sono confermate le aliquote del 2014 approvate con delibera consiliare n. 21 del 08.08.2014)

	ALIQUOTE (Per mille)	DETRAZIONE
Aliquota abitazione principale e pertinenze (Solo per categoria catastali A1-A8-A9) Vedi nota *	1,00	Non previste
Altri immobili Vedi nota *	1,00	Non previste

** Dal 2016:

l'abitazione principale non sarà più soggetta a TASI, salvo quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9. L'esenzione è stata introdotta dall'art. 1, comma 14 della Legge 147/2015 (Legge di stabilità 2016).

Pertanto l'aliquota prevista per l'abitazione principale si riferisce solo a questa tipologia di abitazioni "di lusso".

In caso di abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) i quali la utilizzano come abitazione principale, la TASI può essere calcolata applicando una riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti:

- a) il contratto di comodato deve essere registrato
- b) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel comune di Crespiatica
- c) il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere, nel comune di Crespiatica, un altro immobile adibito a propria abitazione principale
- d) l'abitazione concessa in comodato ed, eventualmente quella posseduta dal comodatario in Crespiatica (di cui al punto c) non devono essere classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9
- e) tali condizioni devono essere dichiarate attraverso la presentazione di apposita dichiarazione TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

